

Schemi Citizenship-by-investment e Residence-by-investment: confine tra legittimità ed elusione del CRS

Analisi delle strutture italiane per neo-residenti e compatibilità con il CRS



Francesca Amaddeo

Avvocato, Dottoressa di ricerca in Diritto dell'Unione Europea e Ordinamenti Nazionali presso l'Università degli Studi di Ferrara, Collaboratrice scientifica del Centro competenze tributarie della SUPSI

Nell'analisi delle condotte (potenzialmente) elusive del CRS, l'OCSE ha evidenziato la rischiosità degli schemi noti come Citizenship-by-investment (CBI) e Residence-by-investment (RBI). In tale ambito, è stata aperta una discussione pubblica, conclusa il 19 marzo 2018, in risposta alla quale sono stati forniti innumerevoli input. Scopo del presente contributo è fornirne un'analisi generale, esaminando, in particolare, due schemi introdotti nel contesto normativo italiano e vagliandone la compatibilità (o meno) con il CRS.

I. Introduzione	458
II. Gli schemi CBI e RBI	458
A. Il loro funzionamento.....	458
B. I criteri spazio-temporali.....	459
C. Le modalità di utilizzo degli schemi CBI e RBI.....	459
1. Gli schemi potenzialmente ad alto rischio.....	460
2. La corretta implementazione delle regole di due diligence previste dal CRS.....	461
D. La residenza civile come presupposto per quella fiscale?.....	461
E. L'identificazione di una potenziale elusività degli schemi CBI/RBI.....	461
F. Le proposte di soluzioni pervenute durante la discussione pubblica.....	462
III. Gli schemi RBI in Italia sono elusivi del CRS?	462
A. L'imposta sostitutiva per i neo-residenti.....	463
B. La Visa Investor for Italy.....	464
C. L'elusività degli schemi RBI.....	465
IV. Riflessioni conclusive	466

I. Introduzione

Nel marzo scorso, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha lanciato una discussione pubblica inerente l'analisi degli schemi diffusi a livello internazionale, noti come "Citizenship-by-investment" (CBI) e "Residence-by-investment" (RBI), e l'elusione (reale o potenziale) della normativa del *Common Reporting Standard* (CRS) in ambito di scambio di informazioni in materia fiscale.

La consultazione si è conclusa il 19 marzo 2018: molti sono stati i partecipanti che hanno contribuito offrendo panorami che ed eventuali proposte risolutive alla questione sollevata^[1].

II. Gli schemi CBI e RBI

L'OCSE ha registrato l'offerta, da parte di alcuni Paesi, di cd. "Cittadinanza tramite investimenti" (CBI) e di cd. "Residenza tramite investimenti" (RBI). Tali schemi consentono di concedere agli stranieri – previo soddisfacimento di determinate condizioni, più o meno tassative – dei privilegi, quali la cittadinanza ovvero i permessi di residenza (temporanei o permanenti che siano) in cambio di investimenti in determinate aree o regioni ovvero del versamento di una "tassa fissa" (cd. "flat tax"). Chiaramente, l'adesione a tale schema potrebbe essere indotto da una serie di innumerevoli legittimi motivi (di tenore familiare, professionale, di studio e molti altri ancora); tuttavia, l'OCSE ha rilevato come tali modelli costituiscano una delle modalità maggiormente diffuse per l'elusione del CRS.

A. Il loro funzionamento

Occorre premettere che lo spettro di Paesi che concedono tali tipologie di accordi spazia notevolmente, dovendosi rilevare come anche l'Italia abbia recentemente introdotto uno schema in ciò simile di cui si dirà in seguito. Tra i Paesi membri dell'OCSE, infatti, 32 sono i territori che offrono schemi RBI, tra cui Canada, Grecia, Portogallo, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti d'America^[2]. La CBI, invece, è concessa da un solo Paese tra i firmatari OCSE: l'Austria^[3].

[1] La procedura di consultazione è disponibile al seguente link: <http://www.oecd.org/ctp/oecd-addresses-the-misuse-of-residence-citizenship-by-investment-schemes.htm> (consultato il 26.10.2018), mentre gli input inviati sono raccolti in OECD, Public input received on misuse of residence by investment schemes to circumvent the Common Reporting Standard, Consultation document, 17.04.2018, reperibile al link: <http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/consultation-document-preventing-abuse-of-residence-by-investment-schemes.pdf> (consultato il 26.10.2018).

[2] Tra i Paesi non sottoscrittori dell'OCSE è possibile annoverare Cipro, Malta e gli Emirati Arabi Uniti.

[3] Fonte dati IBFD, Tax Research Platform (consultato il 26.10.2018); ANDRES

Innanzitutto, occorre chiarire quale sia la distinzione tra le diverse strutture realizzate:

- *Cittadinanza tramite investimenti.* All'interno di tale categoria è ravvisabile una dicotomia. Si distinguono, infatti, (i) CBI pure e (ii) CBI non pure. Le prime prevedono, a fronte di un investimento nell'economia di un determinato Paese, la concessione solo ed esclusivamente della cittadinanza e non della residenza né, tantomeno, della residenza fiscale e di qualsivoglia altro *status* che sia diverso da quello di cittadino naturalizzato[4]. Le seconde, invece, pongono la residenza come prerequisito per l'ottenimento della cittadinanza ovvero la concedono unitamente a quest'ultima[5];
- *Residenza tramite investimenti.* Lo schema RBI consente di beneficiare esclusivamente della residenza, non precludendo, tuttavia, la possibilità per il soggetto interessato di poter avviare l'*iter* procedurale per il conseguimento anche della cittadinanza[6].

Se la sostanza degli schemi ora individuati risulta pressoché la medesima, diverse sono le condizioni e i prerequisiti richiesti dai singoli Stati per poter accordare le predette concessioni. Ci si interroga, infatti, se, ad esempio, sia richiesta una presenza fisica del soggetto beneficiario nel territorio prescelto ovvero sia possibile ottenere lo *status* anche in assenza di qualsivoglia reale collegamento con quest'ultimo.

Infatti, la residenza non implica, indipendentemente dalla modalità con cui viene acquisita, altro che il diritto per il singolo di risiedere in uno Stato determinato: tale *status* non implica, quindi, necessariamente l'obbligo per il soggetto interessato di vivere permanentemente nel predetto territorio ovvero di essere sempre fisicamente presente all'interno dello stesso.

B. I criteri spazio-temporali

Il primo interrogativo da porsi attiene al necessario conseguimento della residenza, intesa sia in termini civilistici sia in termini fiscali.

L'OCSE nell'individuare tali fattispecie sintomatiche dei fenomeni di elusione del CRS si focalizza su determinati punti di cui alcuni – al fine di garantire maggior chiarezza – saranno qui oggetto di analisi:

- 1) determinare le modalità tramite le quali tali schemi possono essere utilizzati *de facto* a fini elusivi del CRS;
- 2) identificare quali siano le strutture maggiormente rischiose in tale prospettiva;
- 3) comprendere la posizione degli *stakeholders* relativamente

KNOBEL/FREDERIK HETMULLER, *Citizenship and Residency by Investment Schemes: Potential to avoid the Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Information*, 12 marzo 2018, in: https://www.taxjustice.net/wp-content/uploads/2018/03/20180305_Citizenship-and-Residency-by-Investment-FINAL.pdf (consultato il 26.10.2018).

[4] Tra queste si annoverano le CBI concesse, ad esempio, da Dominica e St. Kitts e Nevis.

[5] In tale categoria rientrano, invece, le CBI accordate da St. Lucia e Grenada.

[6] Antigua e Barbuda, Cipro e Malta offrono sia CBI non pure sia RBI.

alla corretta applicazione della disciplina prevista dal CRS al fine di prevenire tali abusi;

- 4) comprendere il futuro approccio dell'OCSE.

C. Le modalità di utilizzo degli schemi CBI e RBI

Gli schemi CBI e RBI non costituiscono, di per sé, strutture elusive del CRS: come si diceva, infatti, i contribuenti possono essere indotti da diversi motivi a richiedere e, di conseguenza, ad acquisire, la residenza o la cittadinanza in altri Paesi.

La residenza fiscale, requisito richiesto dal CRS[7], non sempre viene concessa direttamente con tali strutture, sicché apparentemente le stesse non impatterebbero sull'applicazione del CRS, ai sensi del quale il contribuente deve produrre un'autocertificazione laddove indicare tutti i Paesi in cui risulta fiscalmente residente.

Ciò non toglie, tuttavia, che gli stessi possano essere utilizzati per eludere quest'ultima normativa: infatti, avvalendosi dei predetti schemi è possibile indurre gli intermediari ad un *reporting* non sufficientemente accurato ovvero incompleto, in particolare quando l'intermediario finanziario non è a conoscenza di tutte le giurisdizioni collegate al soggetto titolare dei dati. Una siffatta ipotesi può, ad esempio, verificarsi nel momento in cui un individuo non risiede realmente nello Stato interessato, ma rappresenti di avere ivi la propria ed unica residenza ai fini fiscali, fornendo all'intermediario medesimo relativa prova documentale[8].

[7] OECD, *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters*, Second edition, 2017, in: <http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-in-tax-matters-second-edition-9789264267992-en.htm> (consultata il 26.07.2018).

[8] Al fine di maggiore comprensione si propongono due esempi di RBI:

- Esempio 1: il soggetto A, persona sola, risiede nello Stato X e, al fine di eludere la normativa CRS, richiede lo status di residente allo Stato Y, avvalendosi di uno schema RBI: in cambio della residenza, A provvede ad acquistare un immobile del valore di almeno euro 500'000. Così operando, A consegue anche la residenza fiscale nello Stato Y senza essere assoggettato ad imposta per redditi che non siano ivi prodotti. Il soggetto A, allora, apre un nuovo conto corrente in una banca sita nel Paese W e autocertifica di essere fiscalmente residente nello Stato Y (adducendo le relative prove documentali), omettendo di indicare la propria residenza fiscale reale, sita nello Stato X e presentando altresì documentazione ai fini *Know Your Customers* (KYC), da cui non risulta alcun collegamento con quest'ultimo territorio. La banca, allora, individuerà il soggetto A come residente nello Stato Y, procedendo a raccogliere ed inviare le informazioni fiscalmente rilevanti che saranno trasmesse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato W alle autorità competenti di Y ai fini CRS. Sostanzialmente, il soggetto A continuerà ad essere residente nello Stato X, il quale, tuttavia, non verrà informato del conto corrente sussistente presso la banca de qua, stante la veicolazione delle informazioni solo con il Paese Y, ove il contribuente non sarà assoggettato ad alcuna imposizione a fronte dell'accordo RBI;
- Esempio 2: il soggetto B, quale persona fisica residente nello Stato X detiene un conto corrente presso una banca sita nel Paese Y. Ai sensi del CRS, trattandosi di un conto preesistente, la banca avvierà la trasmissione dei dati inerenti il soggetto B alle autorità finanziarie dello Stato Y a partire dal 2018 in vista della successiva veicolazione alle autorità dello Stato X. Ai fini di eludere la normativa, il soggetto B, nel 2016, ha richiesto e conseguito la residenza nello Stato Y tramite uno schema RBI con l'acquisto di un immobile ad un prezzo superiore ad euro 500'000. Il soggetto B ha fornito il proprio certificato di residenza, unitamente a prove documentali (quali, ad esempio, le bollette delle utenze relative alla casa acquistata nello Stato Y) alla banca, sicché, in attuazione del CRS per i conti preesistenti e soddisfa-

Taluni contributi alla discussione in merito alla potenziale elusività degli schemi in analisi sostengono che gli stessi non sarebbero ascrivibili quali fenomeni lesivi dell'attuazione del CRS, in quanto il trattamento riservato agli "immigrati", qualora abbiano conseguito lo *status* di cittadino (naturalizzato) ovvero residente, risulta essere lo stesso indipendentemente dall'iter amministrativo perseguito (*i.e.*, indipendentemente dal fatto che il trasferimento sia dovuto all'aver contratto matrimonio con un cittadino/residente, all'eventuale *status* di rifugiato ovvero tramite gli schemi CBI e RBI): tutti hanno accesso ai medesimi documenti. Sicché, la mera sussistenza delle strutture CBI/RBI non renderebbe più agevole l'elusione del CRS^[9].

1. Gli schemi potenzialmente ad alto rischio

Tuttavia, limitarsi ad una tale constatazione potrebbe essere fuorviante. L'OCSE, infatti, non ha identificato tutti gli schemi CBI/RBI come necessariamente illegittimi, ma ne ha evidenziato alcune caratteristiche "ad alto rischio", sussistenti qualora^[10]:

- lo schema non richieda, ovvero richieda in misura limitata, la presenza fisica nel Paese in esame ovvero non vengano effettuati controlli per la verifica dell'effettiva presenza del soggetto;
- lo schema sia offerto da (i) paradisi fiscali (Stati con regime impositivo inesistente ovvero assai ridotto), (ii) Stati che esentano il reddito di fonte estera; (iii) Paesi con un regime fiscale speciale per gli stranieri persone fisiche che abbiano conseguito la residenza tramite tali schemi; e/o

cendo il test della residenza previsto per tali ipotesi, la banca sarà indotta a considerare il contribuente come residente nello Stato Y. Di conseguenza, non vi sarà alcuno scambio di informazioni automatico in materia fiscale tra lo Stato Y ed il reale Stato di residenza X.

Manca tuttavia nel report dell'OCSE un'esemplificazione del regime CBI, ma è possibile rinviare a quanto accade in Paesi che – da decenni – hanno implementato tali schemi. Lo schema CIB si è diffuso in diverse aree del globo, ma, in particolare – e con particolare successo – nei Caraibi, laddove sussistono ben quattro tipologie di schemi. Esaminando il più recente (Grenada) ed il più risalente (St. Kitts & Nevis) è possibile individuare alcuni perni della fattispecie. Ad esempio, Grenada ha introdotto il suo sistema CIB nel 2014, non prevedendo alcun criterio per mantenere la cittadinanza se non due condizioni relative agli investimenti. Il contribuente che vuole trasferirsi ivi e godere del beneficio ha, infatti, due opzioni a disposizione: (i) investire almeno \$ 250'000 in un immobile, (ii) procedere con una donazione (non reversibile) di \$ 200'000 al Fondo di trasformazione dell'isola (Island Transformation Fund). St. Kitts & Nevis, invece, ha lanciato il proprio programma CIB nel 1984. Anch'esso non richiede alcuna condizione ulteriore se non relativa agli investimenti da operare scegliendo tra due opzioni: la prima destinata a soggetti che svolgano un'attività di impresa, eventualmente con del personale dipendente, il cui numero impatta sull'investimento da operare. Qualora il soggetto interessato lavori da solo, l'importo sarà pari a \$ 250'000; diversamente, se il numero di dipendenti è maggiore di tre, invece, si tratta di versare \$ 300'000; ancora, se il personale dipendenti è pari a sei o maggiore, la tariffa aumenta sino a \$ 450'000. Alternativamente, il contribuente può optare per un investimento in immobili per almeno \$ 400'000 (cfr. OECD, Preventing abuse of residence by investment schemes to circumvent the CRS, Consultation document, 19 febbraio 2018 – 19 marzo 2018, in: <https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/consultation-document-preventing-abuse-of-residence-by-investment-schemes.pdf> [consultato il 26.10.2018]; FRANCESCA AMADDEO, Intermediari: scambio automatico di informazioni sugli accordi cross-border, in: NF 5/2018, pp. 220-230. ^[9] OECD (nota 8).

^[10] OECD (nota 8), p. 3 s.

(iv) giurisdizioni che non ricevono informazioni ai sensi del CRS (anche perché non vi hanno aderito, non scambiando dati con determinati Paesi o non optando per una base di reciprocità); e

- l'assenza di fattori mitigatori, quali, ad esempio: (i) lo scambio di informazioni spontaneo relativamente alle persone fisiche che abbiano ottenuto la cittadinanza/residenza tramite uno schema CBI/RBI con il loro Paese d'origine ove precedentemente avevano residenza fiscale; (ii) un'indicazione sui certificati di residenza del conseguimento dello *status* tramite l'applicazione di uno schema CBI/RBI.

AmMESSO (e non concesso) che si ritenesse di attenersi alla distinzione succitata, tra schemi CBI puri e non puri e RBI, occorrerà valutare previamente quando, e in quale modalità, la residenza fiscale venga concessa al richiedente. Il requisito *standard* tendenzialmente previsto per la concessione della residenza, quale la presenza fisica (tendenzialmente attorno ai 183 giorni), sembrerebbe o non essere richiesto *in toto* ovvero essere richiesto formalmente, ma in assenza di idonei controlli.

In primis, per quanto attiene la CBI, sia essa pura sia non, l'ottenimento dello *status* di cittadino, sebbene comporti il diritto a conseguire la residenza fiscale, non obbliga il soggetto in tal senso. Come per molte persone che godono della doppia (o multipla) cittadinanza, non vi è alcun obbligo di presenziare fisicamente negli Stati interessati al fine di mantenere lo *status* di cittadino. Inoltre, in molti Paesi, in virtù dello *ius sanguinis* quale base legale, è possibile acquisire la cittadinanza esclusivamente in ragione delle origini dei propri genitori.

Vero è che, tuttavia, la residenza fiscale può essere richiesta contestualmente alla concessione della cittadinanza medesima. Ne consegue che, di fatto, sebbene non sia una diretta ed immediata conseguenza, la stessa può essere agevolmente conseguita ed utilizzata tramite un certificato appositamente rilasciato. Ed è questa la modalità che ragionevolmente può essere considerata l'*escamotage* con cui eludere la normativa del CRS.

In capo agli intermediari finanziari, come è noto soggetti attivi della raccolta ed invio dei dati, non sussiste infatti l'obbligo – né tantomeno la capacità – di analizzare e vagliare le diverse tipologie di certificati resi dalle autorità dei singoli Paesi, al fine di accertare se effettivamente il contribuente sia o meno fiscalmente residente nello Stato indicato come tale.

A propria discolpa, si è detto^[11], come i documenti concessi (ad esempio, il passaporto) a coloro i quali aderiscono agli schemi CBI/RBI siano i medesimi consegnati agli altri "immigrati", sicché nessuna differenza vi è nel trattamento e, di conseguenza, proprio nella documentazione.

Sembra, tuttavia, che non si colga come proprio qui venga a porsi il vero problema: la mancata possibilità di scindere le due categorie, vale a dire tra coloro che, da un lato, hanno

^[11] OECD (nota 7), p. 2 s.

ottenuto lo *status* di residente tramite CBI/RBI e coloro che, dall'altro, lo hanno ottenuto secondo i canali ordinari. In questi casi si pone, quindi, la problematica relativa all'elusione del CRS e di potenziali maggiori obblighi accertativi in capo agli intermediari finanziari.

2. La corretta implementazione delle regole di due diligence previste dal CRS

Non si deve tralasciare come occorra, per arginare il fenomeno, procedere ad una corretta implementazione della disciplina di *due diligence* prevista dal CRS^[12]. A tal fine, pertanto, devono essere soddisfatti, in particolare, i seguenti requisiti:

- un indirizzo di residenza che sia reale, in cui vi sia una presenza fisica permanente (e non una mera cassetta postale) al fine di attuare la cd. "*residence address rule*", oltre che la necessità di fornirne adeguata prova documentale;
- la consapevolezza dei titolari del conto della necessità di dichiarare tutte le giurisdizioni in cui detengono residenza fiscale;
- che gli intermediari finanziari disattendano auto-certificazioni ovvero di altre prove documentali, se a conoscenza (o se abbiano ragione di ritenere) che queste siano inattendibili, incorrette ovvero incomplete.

In tale circostanza, verrebbe a porsi un onere maggiore ed eccessivo in capo a quei soggetti che detengono una doppia cittadinanza ottenuta "regolarmente" e non a scopi elusivi, i quali, assunta la non obbligatorietà della presenza fisica in uno degli Stati interessati, dovranno produrre prova documentale altra e diversa da un'autocertificazione.

La fattispecie potrebbe essere arginata imponendo tale obbligo solo ed esclusivamente a coloro i quali abbiano ottenuto lo *status* tramite schemi CBI/RBI. Ciò, tuttavia, appare problematico già in partenza: ammettiamo il rilascio di un documento valido ai fini del riconoscimento (ad esempio, carta d'identità, passaporto, permesso di soggiorno, ecc.), in calce a questo dovrebbe essere indicata la modalità di conseguimento della cittadinanza/residenza ovvero l'adesione del regime CBI/RBI.

In tal caso, si propone di non considerare ai fini del CRS come valevole l'eventuale autocertificazione, ma occorrerà la presentazione – da parte del singolo – di un apposito certificato di residenza. Ciò implica una necessaria chiarificazione, in ambito CRS, dell'interpretazione da fornire al termine "prova documentale". Chiaramente, tuttavia, tale "interpretazione autentica" dovrebbe essere applicata in via irretroattiva: ne consegue che i certificati prodotti sino ad ora (o, sino ad un'eventuale modifica) manterrebbero la propria valenza ai fini CRS.

D. La residenza civile come presupposto per quella fiscale?

Come si diceva, infatti, in tali ipotesi vi è la possibilità di conseguire lo *status* di cittadino/residente, che non implica l'essere

direttamente residente ai fini fiscali. Ogni Stato dispone di una propria legislazione interna in ottemperanza alla quale viene concessa la residenza fiscale.

È ragionevole supporre che il soggetto interessato, cui è sufficiente procedere con un'autocertificazione che attesti la propria residenza fiscale, indichi solo la giurisdizione in relazione alla quale può produrre documentazione che ne certifichi la cittadinanza o la residenza (civile), lasciando desumere "logicamente" la sussistenza anche della residenza fiscale nel medesimo territorio. Incombe, quindi, agli intermediari finanziari l'obbligo di distinguere il concetto di residenza civile e di residenza fiscale e di procedere ad un controllo ulteriore, non limitato al vaglio della mera autocertificazione.

Anche qui, la soluzione sembrerebbe, da un lato, sbrigativa nel senso di indurre gli intermediari finanziari a scindere i due tipi di residenza e, dall'altro, eccessivamente dispendiosa in termini di obblighi in capo sempre agli intermediari finanziari, i quali dovrebbero effettuare controlli maggiormente dettagliati in relazione all'effettiva residenza fiscale del soggetto, il che – se astrattamente potrebbe sembrare fattibile –, in concreto assume quale attività di assai difficile attuazione.

E. L'identificazione di una potenziale elusività degli schemi CBI/RBI

È possibile evidenziare alcuni fattori mitigatori o incentivanti. Innanzitutto, emerge la necessità di valutare il trattamento fiscale accordato alle persone fisiche. Chiaramente, in presenza di una tassazione complessiva dei redditi dei singoli, l'adesione ai regimi CBI/RBI con finalità elusive viene a perdere appetibilità: sembrerebbe priva di senso, infatti, un'operazione di cambio di residenza nel momento in cui il contribuente viene a dover pagare imposte su tutto il proprio reddito.

Diversamente, l'ipotesi inversa in cui non vi è alcuna tassazione o, comunque, un'imposizione non complessiva dei redditi, optare per uno schema CBI/RBI acquisirebbe rilievo strategico: ipotizzando, infatti, che le informazioni detenute dagli intermediari finanziari vengano comunicate non alle autorità del Paese di residenza reale, bensì a quelle site nella giurisdizione di residenza fittizia, il contribuente – in relazione a tali redditi – andrebbe o totalmente esente da imposte nel reale Stato di residenza o, comunque, sarebbe tenuto al versamento delle imposte ridotte previste dall'ordinamento fittizio.

E veniamo, poi, alle eventuali ipotesi in cui un soggetto diventi non oggetto di rendicontazione ai fini del CRS. Se, infatti, quanto espresso sopra, di sicuro, si pone quale metodo idoneo a conseguire benefici altrimenti non dovuti, concretizzandosi nel mancato invio alle autorità competenti delle relative informazioni, la predetta via non consente di raggiungere lo scopo più ambito, ossia garantirsi l'anonimato. Sarebbe l'ipotesi ideale, infatti, riuscire a nascondersi alle autorità *in toto*, evitando che i propri dati vengano raccolti e comunicati (e non solo alla giurisdizione fittiziamente indicata quale residenza).

[12] OECD (nota 7), p. 29 s.

Per fare ciò si pongono due alternative: o il Paese di residenza fittizia (i) viene scelto tra quelli che non aderiscono al CRS ovvero (ii) è incluso nell'Allegato A del *Multilateral Competent Authority Agreement* (MCAA).

Occorre, tuttavia, sin da subito precisare come, anche qualora lo Stato di residenza fittizia non abbia aderito al CRS, non è detto che lo Stato detentore delle informazioni detenute dagli intermediari finanziari non adotti il cd. "*wider approach*", in virtù del quale – auspicando o prospettando che tutti i Paesi adotteranno lo *standard* di scambio – vengono raccolti tutti i dati rilevanti indipendentemente dalla residenza fiscale del contribuente^[13]. La collezione, in ogni caso, non implica uno scambio: di fatto, le informazioni *de quo*, permangono negli archivi dell'intermediario finanziario.

Nel secondo caso, invece, si tratta della volontaria applicazione della cd. "clausola di autolimitazione": l'adesione comporta l'inclusione della giurisdizione nell'Allegato A dell'MCAA. La clausola di autolimitazione comporta la volontaria rinuncia alla ricezione delle informazioni^[14].

F. Le proposte di soluzioni pervenute durante la discussione pubblica

Nell'ambito della discussione pubblica si sono espressi soggetti diversi, passando dalle autorità alle organizzazioni internazionali, dagli Stati ai singoli operatori. Tra le diverse proposte, numerose sono state le soluzioni possibilmente prospettate. Certo occorre tenere presente che non tutte le opinioni presentate risultano essere oggettive o, quanto meno, scevere da una valutazione anche se solo in misura ridotta di parte.

Tra tutte le idee proposte è possibile condividere l'utilità, innanzitutto, – e come si è detto – della corretta e chiara esplicitazione dei termini inerenti le prove documentali da

produrre ai fini CRS e la necessaria indicazione dello *status* di residente "acquisito" nei relativi documenti conseguiti.

Ancora, cosa fondamentale da valutarsi è il rapporto tra il Paese che offre la CBI/RBI e il precedente Stato di residenza.

Calando tale necessaria collaborazione all'interno del neo-coniato quadro internazionale teso alla trasparenza, laddove lo scambio di informazioni in materia fiscale sembra ormai consolidato e funzionante, sarebbe opportuno procedere quantomeno con un invio spontaneo tra i due Paesi, valutando l'inserimento di una specifica disposizione che preveda l'avvio della procedura automatica in caso di CBI/RBI. Si tenga presente, altresì, l'innestato invio di dati inerenti i *rulings* resi dalle Amministrazioni finanziarie: si potrebbe subordinare la concessione dello schema CBI/RBI ad un *ruling* preventivo che, in quanto tale, soggiacerebbe alla veicolazione automatica prevista in sede di *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS)^[15], oltre che dalla normativa euro-unitaria^[16].

Certo, la problematica che permarrebbe potrebbe palesarsi nel momento in cui ci si trovi in costanza di un'operazione di residenza – per così dire – triangolare, laddove la giurisdizione interessata allo scambio dei dati sarebbe, ad esempio, la penultima.

In tali ipotesi, una soluzione potrebbe essere data dalla compilazione di una lista di giurisdizioni (ad esempio, le ultime cinque o le ultime dieci) in cui il contribuente è stato fisicamente residente. Una siffatta richiesta, tuttavia, risulterebbe improponibile, a parere di chi scrive, in termini di dispendio di risorse ed obblighi di *compliance* da parte dell'interessato.

III. Gli schemi RBI in Italia sono elusivi del CRS?

Se, tuttavia, gli schemi ad oggi presentati sembrano essere collocati in Paesi distanti e tendenzialmente associati a paradisi fiscali, non possiamo mancare di trattare due schemi RBI recentemente introdotti nel panorama normativo italiano.

Mentre uno è stato oggetto di ampia analisi e sotto le luci dei riflettori, pubblicizzato dalla stampa come "Provvedimento per i Paperoni" – di cui si tratterà a breve –, l'altro sembra essere passato relativamente inosservato e si tratta del cd. "*Investor Visa for Italy*", previsto dall'art. 26-bis del Decreto

[13] OECD (nota 7), Allegato 5 – *Wider Approach to the Common Reporting Standard*, p. 284 s.

[14] Apparentemente sembrerebbe priva di ratio una scelta operata in questo senso. Tuttavia, ad esempio, la Svizzera vi aveva aderito sino a non molto tempo fa. Lo scopo era quello di evitare una diversità di trattamento tra situazioni cross-border e situazioni interne. L'ordinamento elvetico, infatti, non contempla la possibilità per l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) di accedere direttamente alle informazioni detenute dagli istituti bancari: tale preclusione a livello nazionale aveva costituito una giustificazione da addurre per l'autolimitazione nella ricezione di informazioni dall'estero quando, nel 2009, la Confederazione elvetica si è approcciata allo scambio di informazioni su richiesta nell'adozione dello *standard* OCSE. In linea con tale scelta, pertanto, la Svizzera non poteva esperire nei confronti degli altri Paesi richieste inerenti informazioni bancarie che non avrebbe potuto ottenere, in situazioni analoghe, a livello interno. Tuttavia, nel neo-costituito contesto internazionale, la Svizzera ha deciso di optare per un'inversione di rotta, adottando lo scambio automatico di informazioni. Seppur mantenendo le predette restrizioni a livello nazionale, quindi, il Consiglio federale e, di conseguenza, il Legislatore ha ritenuto di scendere i diversi piani, sicché la Svizzera riceverà informazioni dall'estero senza alcuna limitazione (cfr. GIOVANNI MOLO, Sezione 2.1 Accordo SAI, in: Giovanni Molo/Lars Schlichting/Samuele Vorpe (a cura di), *Lo scambio automatico di informazioni fiscali*, Commentario, pp. 177 s. e 510 s.; per un approfondimento sull'iter evolutivo, vedasi, MARCO BERNASCONI, *Gli accordi bilaterali II e lo scambio di informazioni fiscali*. L'accordo sulla fiscalità del risparmio, Manno 2005; SAMUELE VORPE (a cura di), *Il segreto bancario nello scambio di informazioni fiscali*, Manno 2011.

[15] BEPS, Action 5: *Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance*, 2015, in: <http://www.oecd.org/ctp/countering-harmful-tax-practices-more-effectively-taking-into-account-transparency-and-substance-action-5-2015-final-report-9789264241190-en.htm> (consultato il 26.10.2018).

[16] Direttiva 2015/2376/UE dell'8 dicembre 2015 recante modifica della direttiva n. 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, in: G.U. UE L. 332/1 del 18 dicembre 2015. Cfr. anche, DIRK VAN STAPPEN/WOLFGANG OEPEN/EUGENA MOLLA, *Mandatory Automatic Exchange of Information on Tax Rulings: Political Agreement Reached in ECOFIN Council*, in: *International Transfer Pricing Journal*, IBFD, January/February 2016; SAMUELE VORPE, *Lo scambio spontaneo di informazioni sui ruling fiscali*, in: *RtD I-2016*, pp. 529-574; FRANCESCA AMADDEO, *Scambio automatico obbligatorio inerente i ruling preventivi transfrontalieri e gli APAs*, in: *NF 6/2016*, pp. 191-197.

Legislativo (D.Lgs.) n. 286/1998 (T.U. Immigrazione)[17].

Lo scopo del presente contributo è, non solo fornire delucidazioni in merito ai due schemi, vagliandone gli aspetti che possono (o meno) comportarne l'inclusione nella categoria dello schema RBI, ma anche valutare l'eventuale rischiosità degli stessi in termini di elusione del CRS.

A. L'imposta sostitutiva per i neo-residenti

La Legge di Bilancio 2017[18] ha introdotto, all'art. 1, comma 152, un nuovo regime d'imposta sostitutiva per i redditi prodotti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia. Il nuovo art. 24-bis del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte Dirette, TUIR)[19], pertanto, prevede uno schema in virtù del quale, a fronte dello spostamento della residenza – previo soddisfacimento di determinate condizioni espressamente previste dalla legge – le persone fisiche, sia provenienti da Paesi UE, sia extra-UE, siano soggette ad un'imposta fissa annuale (cd. "imposta sostitutiva") pari ad euro 100'000[20].

Assunto che la definizione di residenza tramite investimento può essere desunta – come già accennato – dalla sussistenza di una struttura nella quale il soggetto persona fisica ottenga la concessione della residenza in un determinato Paese dietro il versamento di un corrispettivo (da intendersi, generalmente, quale investimento in determinati settori e/o comunque volto a contribuire all'economia del Paese), l'opzione di cui all'art. 24-bis TUIR parrebbe non rispondere direttamente a tali caratteristiche.

Vero anche che, azzardando una sorta di interpretazione analogica, si potrebbe affermare come effettivamente lo schema *de quo* non conceda la residenza a fronte di un corrispettivo vero e proprio: non è richiesto un investimento in determinate azioni e/o società e/o contributi a favore dello Stato italiano (come, invece, è il caso di quanto previsto dal neo coniato art. 26-bis T.U. Immigrazione), ma è chiaro che la misura è stata adottata dal Legislatore con l'espressa finalità di favorire "gli investimenti, i consumi ed il radicamento dei nuclei familiari ed individui ad alto potenziale in Italia"[21].

Sicché, è possibile considerare la stessa come un impianto di natura RBI. Ciò che occorre valutare, tuttavia, è l'effettiva potenzialità di rischio insita in tale schema: lo stesso è idoneo

[17] D.Lgs. n. 286/1998, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in: G.U. n. 191 del 18 agosto 1998 – Suppl. Ordinario n. 139.

[18] Legge (L.) dell'11 dicembre 2016, n. 232 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 in: G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016 – Suppl. Ordinario n. 57.

[19] D.P.R. n. 917/1986, Testo Unico delle Imposte sui redditi, in: G.U. n. 302 del 31 dicembre 1986 – Suppl. Ordinario, n. 126.

[20] L'importo può variare in caso di ricongiungimento familiare, scendendo – di fatto – la soglia ad euro 25'000. Non si ritiene qui di indugiare ulteriormente sull'analisi della disciplina, per la quale si rinvia, su questa rivista a CARLO PESSINA/ANDREA PESSINA, Paperoni esteri benvenuti in Italia, in: NF 5/2017, pp. 144-150.

[21] Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, 8 marzo 2017, p. 8.

a rappresentare un fattore tale da eludere o anche solo minare l'applicazione del CRS?

Avuto riguardo a quanto espletato sopra relativamente alla valutazione operata dall'OCSE, innanzitutto, si rileva come – effettivamente – anche in tale ipotesi la presenza fisica non sia richiesta, ponendosi, quindi, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 TUIR. Ai fini della concessione dello *status* di residenza è sufficiente il trasferimento della stessa in Italia, a patto che non il medesimo soggetto non abbia risieduto nella penisola per nove anni in un periodo considerato sui dieci precedenti.

In conseguenza dello spostamento, al contribuente interessato viene concessa l'applicazione di un'imposta fissa in misura forfetaria pari ad euro 100'000 annui, cui viene aggiunta la possibilità di optare per al cd. clausola "cherry picking", in virtù della quale il soggetto può scegliere di non avvalersi dell'imposta sostitutiva in relazione ai redditi prodotti in uno o più Stati esteri (art. 24-bis, comma 5 TUIR)[22].

Nella specie, per quanto di interesse con l'applicazione del CRS, di fatto, il contribuente acquisisce la residenza fiscale italiana ai sensi della normativa domestica. In relazione a tale *status*, il contribuente potrà, pertanto, conseguire relativi certificati che lo attestino ed eventualmente produrlo presso gli istituti di credito, intermediari finanziari che devono procedere all'invio delle informazioni fiscalmente rilevanti ai sensi dello scambio automatico.

Sebbene, tuttavia, l'RBI italiano in analisi sembrerebbe potersi prestare a fattispecie elusive del CRS, è possibile affermare che tale rischio parrebbe assai esiguo avuto riguardo non solo ai poteri "invasivi" di cui l'Amministrazione finanziaria italiana dispone – si pensi, nella specie, alla valutazione formale ed immediata delle dichiarazioni fiscali presentate dai contribuenti e al controllo che viene effettuato in relazione ai contribuenti che emigrano e si iscrivono (o non si iscrivono) all'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) onde evitare che vengano evase le imposte, ma anche alla struttura stessa dello schema.

Come si è detto, infatti, la legge prevede che prima di accordare il regime RBI, il contribuente debba[23] inviare all'Amministrazione finanziaria italiana un *ruling*, ovvero un interpello contenente tutti i dettagli della propria posizione, tra i quali è inclusa una lista delle giurisdizioni in cui lo stesso è stato fiscalmente residente nel decennio precedente: tale istanza verrà poi inoltrata all'autorità competente dell'ultimo Paese di residenza, affinché quest'ultimo sia reso edotto della migrazione del contribuente.

[22] Per approfondimento, EUGENIO DELLA VALLE/EMANUELE INNOCENZI, Flat tax sui redditi di fonte estera: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, in: Il fisco, 15/2017.

[23] Si rileva, tuttavia, come, benché la norma di legge preveda l'invio obbligatorio dell'interpello, la prassi e, nella specie, la circolare n. 17/E dell'Agenzia delle Entrate lo preveda come facoltativo (cfr. EUGENIO DELLA VALLE/EMANUELE INNOCENZI, Chiarimenti sull'imposta sostitutiva per le persone fisiche neo-residenti, ma i dubbi di costituzionalità restano, in: Il fisco, 29/2017).

Inoltre, a maggior tutela la legge italiana prevede espressamente che anche in tale fattispecie si applichi la disciplina prevista in tema di anti-riciclaggio.

In ogni caso, ammesso che il contribuente, munitosi di certificato di residenza italiano, produca tale documento ad un intermediario finanziario inducendo quest'ultimo ad una errata o incompleta comunicazione ai fini CRS, l'Autorità italiana – che riceve le informazioni invece del reale Stato di residenza fiscale – avrà già informato, prima della concessione del trasferimento di residenza, quest'ultimo in merito all'avvenuto cambio di residenza e potrà – eventualmente – provvedere ad uno spontaneo scambio dei dati così ricevuti.

B. La Visa Investor for Italy

Veniamo ora al regime RBI *strictu sensu* offerto dall'Italia. Se, infatti, la disciplina di cui all'art. 24-*bis* TUIR risulta non essere propriamente interessata ad un corrispettivo, la struttura in esame sembra presentare quelli che sono i requisiti veri e propri dell'RBI e – vedremo – con una potenziale elusività del CRS.

Il cd. "Visa Investor for Italy", introdotto anch'esso con la Legge di bilancio del 2017, rinviene la sua disciplina all'interno del T.U. Immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) e, nella specie, all'art. 26-*bis*.

La struttura delineata si rivolge essenzialmente ai soggetti provenienti da Paesi terzi, *extra*-UE e consente loro di acquisire un permesso di soggiorno biennale (eventualmente rinnovabile di tre anni in tre anni) a patto che il contribuente provveda ad effettuare: (i) un investimento di almeno 2 mio. di euro in titoli emessi dal Governo italiano[24]; (ii) un investimento di almeno 1 mio. di euro in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia (per almeno due anni) ovvero di almeno euro 500'000 nel caso di *start-up* innovativa[25]; (iii) una donazione a carattere filantropico di almeno un mio. di euro a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici[26].

Emerge *ictu oculi* la necessità che la concessione della residenza sia subordinata al versamento di un corrispettivo pecuniario prettamente inteso.

[24] A patto che tali investimenti siano mantenuti nel biennio.

[25] *Start-up* innovativa che deve essere iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8 del Decreto Legge (D.L.) n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012.

[26] Ciò a patto che (a) dimostrino di essere titolari e beneficiari effettivi di un importo almeno pari a due mio. di euro nel caso di cui alla lett. (i) o un mio. di euro, nei casi di cui alla lett. (ii) e alla presente lettera, importo che deve essere in ogni caso disponibile e trasferibile in Italia; (b) presentino una dichiarazione scritta in cui impegnano a utilizzare i fondi di cui alla lett. (a) per effettuare un investimento o una donazione filantropica che rispettino i criteri di cui alle lett. (i) e (ii) e alla presente lettera, entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia; (c) dimostrino di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui alla lett. (a) e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.

La norma è stata – come, tra l'altro espressamente richiesto dal tenore letterale della stessa – espletata tramite un Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (Mise)[27] e un Manuale operativo[28].

Nel primo è inserito un decalogo di disposizioni nelle quali vengono istituiti gli organi principali quali il Comitato, cui spetta la verifica dei requisiti previsti per la concessione del nulla osta al visto ed al rinnovo del permesso di soggiorno, e la Segreteria del Comitato, la quale si occupa del primo controllo formale e della parte più pratica.

Ivi, inoltre, si delineano i documenti che devono essere adottati dall'interessato e, cioè, (i) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto; (ii) documentazione con cui il richiedente dimostra di essere titolare e beneficiario effettivo degli importi da destinare agli investimenti, che devono essere disponibili e trasferibili in Italia, (iii) certificazione attestante la provenienza lecita dei fondi; (iv) dichiarazione in cui il richiedente si impegna ad utilizzare i fondi entro tre mesi dall'ingresso in Italia per la realizzazione dell'investimento e della donazione e a mantenere l'investimento per almeno due anni[29].

Ciò su cui si ritiene necessario soffermarsi brevemente è l'aspetto inerente la titolarità e trasferibilità delle risorse finanziarie e la provenienza lecita dei fondi.

In primis, il richiedente deve dimostrare che le risorse finanziarie destinate all'investimento/donazione sono nella sua completa disponibilità personale. La titolarità di sufficienti risorse finanziarie, pertanto, deve essere comprovata tramite apposita documentazione, diversificata in relazione alla natura dei fondi medesimi.

Qualora si tratti di risorse disponibili sotto forma di deposito bancario, occorrerà produrre una copia dell'estratto conto comprendente le operazioni effettuate nei tre mesi precedenti all'invio della candidatura, il quale comprenderà altresì (i) il nome del titolare, (ii) il numero di conto, (iii) la data dell'estratto conto[30], (iv) il nome dell'istituto di credito, (v) l'ammontare della disponibilità finanziaria in valuta originale.

Diversamente, invece, nel caso in cui le risorse siano disponibili sotto forma di strumenti finanziari, ivi inclusi, ad esempio, partecipazioni in società per azioni, investimenti in titoli di Stato o fondi pensione. In tale caso, il contribuente deve presentare documentazione descrittiva degli strumenti finanziari detenuti o acquisiti dal richiedente nel corso dei tre mesi precedenti alla data di candidatura, anche sotto forma di

[27] Decreto del 21 luglio 2018 del Mise, di concerto con il Ministro dell'Interno ed il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

[28] Mise, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Interno, Manuale operativo del 16 novembre 2017.

[29] La dichiarazione è corredata da una descrizione delle caratteristiche e dei destinatari dell'investimento o della donazione.

[30] Tale data non può precedere di più di trenta giorni la data della candidatura.

portfolio emesso da un istituto di credito ovvero da un fondo di investimento^[31].

In aggiunta, occorrerà una lettera ufficiale dell'istituto presso cui i fondi sono depositati, sottoscritta da un rappresentante autorizzato attestante (i) che il conto o gli investimenti siano a nome del richiedente; (ii) che l'istituto ha effettuato una corretta verifica del cliente in conformità agli *standard* internazionali (secondo, quindi, la disciplina nota come *Know Your Customer, KYC*), (iii) l'esatto ammontare in possesso del richiedente, sia in valuta originaria che in euro secondo il tasso di cambio vigente al momento della firma; (iv) nel caso di titoli o azioni, la data di acquisto e, se applicabile, il periodo di validità; (v) informazioni sull'origine dei fondi; (vi) che la somma è interamente trasferibile in Italia nei termini previsti dall'art. 26-bis T.U. Immigrazione per l'effettuazione dell'investimento; (vi) la disponibilità del rappresentante dell'istituto a rispondere a richieste di approfondimenti da parte della Segreteria del Comitato^[32].

Il richiedente deve dimostrare che le risorse finanziarie destinate all'investimento/donazione sono, oltre ogni ragionevole dubbio, di provenienza lecita secondo la legge italiana^[33]. A tal fine dovrà fornire prova documentale: (i) nel caso in cui le risorse siano state depositate o investite a nome del richiedente presso un istituto di credito/finanziario per tutti gli ultimi tre mesi, è sufficiente che, in aggiunta alla documentazione emessa dal predetto istituto che comprovi tale permanenza, sia presentata una dichiarazione del richiedente che attesti la provenienza lecita dei fondi; (ii) nel caso in cui le risorse siano state depositate o investite a nome del richiedente presso un istituto di credito/finanziario per un periodo che non copre tutti gli ultimi tre mesi, alla richiesta dovrà essere allegata ulteriore documentazione atta a dimostrare la provenienza lecita dei fondi.

Secondo la normativa, la certificazione deve essere costituita da (i) una dichiarazione resa dal soggetto richiedente in cui si indica la fonte dalla quale provengono i fondi; (ii) una certificazione di insussistenza di condanne penali definitive e di carichi pendenti rilasciata dalle autorità competenti dei Paesi diversi dall'Italia nei quali, nei dieci anni precedenti all'inizio della candidatura e successivamente al compimento del diciottesimo anno di età, il richiedente ha soggiornato per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi.

Benché la documentazione varierà sicuramente a seconda della natura della fonte finanziaria (sia essa donazione, vendita di beni, ricavi di un'attività economica, testamento,

^[31] Sono validi per questo requisito tutti gli investimenti che possono essere convertiti in risorse finanziarie immediatamente liquide e, comunque, liquidabili non oltre il termine massimo di effettuazione dell'investimento previsto dall'art. 26-bis T.U. Immigrazione per l'effettuazione dell'intero investimento o donazione.

^[32] Dimostrazioni relative al possesso di asset non liquidi, come proprietà immobiliari o partecipazioni in società non per azioni, non saranno accettate come prova di risorse finanziarie, anche in presenza di una promessa di vendita, in quanto non vi è garanzia che il valore stimato sia equivalente a quanto effettivamente realizzato in seguito alla cessione degli stessi.

^[33] Cfr. nota 23.

divorzio, premio o vincita, ecc.), dovrà in ogni caso indicare la data della transazione, la somma e l'indicazione del soggetto di provenienza e del destinatario^[34].

Sostanzialmente, il visto per investitori può rilasciato esclusivamente per un singolo investimento, afferente a una sola delle tipologie descritte di seguito. Non è, dunque, possibile combinare investimenti diretti a soggetti diversi, né tantomeno tipologie d'investimento differenti, che individualmente presentano un ammontare nominale inferiore alla soglia minima prevista per ciascuna delle suddette casistiche.

Tra l'altro, il beneficiario di visto per investitori potrà – tra le altre cose – optare per il nuovo regime per neo-residenti di cui sopra, all'art. 24-bis TUIR: il coordinamento tra i due schemi operativi dovrebbe essere assicurato dall'Agenzia delle Entrate.

C. L'elusività degli schemi RBI

L'interrogativo, quindi, che sorge qui spontaneo, attiene alla potenziale elusività della normativa del CRS degli schemi RBI italiani.

Chiaramente, entrambe le strutture consentono di conseguire lo *status* di residente a fini fiscali in territorio italiano con la conseguente ricezione di un documento che lo attesti.

Per definire la potenziale elusività degli schemi suesposti si dovrà ricorrere ai criteri utilizzati per la definizione delle strutture ad alto rischio di cui si è accennato in precedenza. Entrambi gli schemi, di fatto presentano almeno due dei tre criteri che delineano la rischiosità delle strutture.

Se, tuttavia, come si è visto, la potenziale elusività del primo schema, delineato all'art. 24-bis TUIR, risulta essere arginato dalla sussistenza del *ruling* preventivo e dal dialogo tra lo Stato italiano e la precedente giurisdizione in cui il soggetto aveva residenza fiscale, il *Visa Investor for Italy* presenta un'alea di rischio apparentemente più elevata.

Infatti, il soggetto interessato dietro il versamento di un corrispettivo (inteso quale investimento e/o donazione, come si è detto) può conseguire la residenza fiscale, disattendendo la normativa interna che richiede la presenza fisica sul territorio. Tuttavia, benché la struttura possa apparire potenzialmente utilizzabile per eludere la normativa del CRS, occorre rilevare come la stessa predisponga una serie di "fattori mitigatori". Innanzitutto, sui documenti rilasciati (nulla osta, permesso di soggiorno, ecc.) è fatta espressa menzione del conseguimento degli stessi a fronte dell'adesione all'opzione per gli investitori.

Sussistono, inoltre, i due organi (Comitato e Segreteria), preposti al monitoraggio ed alla verifica stringente della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

^[34] Ad essa si accompagnerà la relazione di un soggetto terzo indipendente esperto in materia legale o contabile, che attesti la veridicità delle informazioni fornite.

Inoltre, particolare importanza riveste il ruolo svolto dall'intermediario finanziario, il quale si trova non solo a dover controllare e certificare la posizione del singolo e della liceità dei fonti (come si è detto), ma deve anche porsi a disposizione in caso di eventuali richieste presentate da parte dello Stato italiano (presumibilmente operata tramite gli organi all'uopo predisposti, quali il Comitato e la Segreteria).

Appare, quindi, ragionevole ritenere che anche tale schema non sia – in concreto – elusivo del CRS.

IV. Riflessioni conclusive

Gli schemi CBI/RBI esistono da decenni e sono nati con l'idea di promuovere ed incentivare investimenti in determinati Paesi. Con l'avvento dello scambio di informazioni e l'avvio del meccanismo di scambio, l'acquisizione della cittadinanza e/o della residenza a fini fiscali in Paesi connotati da determinati requisiti – suesposti – tali da ravvisarne la potenziale elusività, ha cominciato a rappresentare una modalità per eludere la normativa di veicolazione dei dati delineata in sede OCSE.

Secondo un recente studio del *Tax Justice Network*^[35], le soluzioni per arginare tale fenomeno potrebbero essere estese ai diversi attori della scena.

In primo luogo, si propone di estendere gli obblighi di controllo in capo agli intermediari finanziari prevedendo che qualora il soggetto interessato abbia residenza in uno di quegli Stati ritenuti "risky jurisdictions" (secondo i criteri di cui sopra), questi richiedano la produzione di prove documentali attestanti (i) tutte le precedenti giurisdizioni in cui abbia avuto cittadinanza e/o residenza; (ii) una copia del certificato di nascita e la cittadinanza dei genitori; (iii) la conoscenza della lingua ufficiale del luogo di provenienza, (iv) prove inerenti la presenza nel territorio (quali, ad esempio, i timbri sul passaporto); (v) contrassegnando il soggetto interessato come ad alto rischio.

Si ritiene, tuttavia, che tali previsioni risultino eccessivamente onerose e di scarsa attuabilità. Se già risulta difficile pensare che il contribuente – senza conseguire alcun beneficio – possa volontariamente dichiarare le precedenti giurisdizioni in cui si è trovato, appare quantomeno insostenibile la valutazione – da parte dell'intermediario finanziario – la conoscenza della lingua del luogo di cui si attesta la residenza e/o la cittadinanza, senza, tra l'altro, considerare che potrebbero sussistere minoranze linguistiche riconosciute ed altre situazioni particolari.

La soluzione probabilmente più intelligente ed efficiente, sia in termini temporali sia di risorse, potrebbe essere ravvisabile nell'invio spontaneo dei dati tra gli Stati interessati, restando la questione inerente le operazioni triangolari.

Forse, si potrebbe pensare di prevedere un'apposita normativa con la quale si introduca l'obbligo di invio automatico dei dati inerenti i contribuenti che conseguono lo *status* di

cittadino/residente tramite gli schemi CBI/RBI, onde evitare di aggravare gli intermediari con eccessivi oneri e, al tempo stesso, salvaguardare le reali giurisdizioni di resi.

[35] KNOBEL/HETMULLER (nota 3).